



# AUTOMOBILE CLUB FERRARA

## CONTRATTO INTEGRATIVO DI ENTE

**anno 2025**

**- parte economica -**

In data 18 novembre 2025, la Delegazione di parte pubblica dell'Automobile Club Ferrara e le sottoscritte Organizzazioni Sindacali rappresentative riunitesi presso la sede dell'Ente in Ferrara, Via Padova n. 17, previa regolare convocazione trasmessa a mezzo e-mail,

VISTO il D.lgs. 165/2001 ed in particolare l'art. 40 co. 3bis in base al quale "La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3";

VISTO il D. Lgs. N. 150 del 27.10.2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la Legge Finanziaria 2009 (L. n. 203 del 22.12.2008) che all'art. 2 co.32, in materia di trattamento economico accessorio nella P.A., stabilisce che, indicati i criteri di priorità ai fini della corresponsione dei trattamenti accessori dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, i compensi vanno erogati in base alla qualità, alla produttività e alla capacità innovativa della prestazione lavorativa utilizzando anche le risorse finanziarie di cui all'art.61 co.17 del D.L. 112/2008 convertito con L. 6 agosto 2008 n.133;

VISTO l'art. 23 del D.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 che in materia di 'Salario accessorio' provvede ad abrogare l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016, che richiamava quale soglia massima il fondo come determinato per l'anno 2015) e dispone che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

RICHIAMATO l'art. 76 del CCNL-Funzioni Centrali 2016/2018;

RICHIAMATO l'art. 77 co.2 del CCNL 2016/2018 che non prevede l'inserimento specifico del lavoro straordinario tra le voci di utilizzo del Fondo, e la circolare ARAN n. 16748 del 29.10.2018 secondo cui il passaggio dalla previgente disciplina contrattuale alla nuova in materia di compenso per l'orario straordinario "deve necessariamente realizzarsi ad invarianza complessiva di spesa";

RICHIAMATO l'art.49 del CCNL Funzioni Centrali 2019-2021 del 9 maggio 2022 in merito alla costituzione del Fondo Risorse Decentrate

VISTO l'art. 32 del CCNL "Funzioni Centrali 2022-2024" del 27 gennaio 2025 in merito agli incrementi del fondo risorse decentrate;

VISTO l'art. 33 del CCNL "Funzioni Centrali 2022-2024" del 27 gennaio 2025 in merito all'utilizzo del fondo risorse decentrate;

VISTO il D.L. n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in L. 125/2013 con particolare riguardo all'art. 2, comma 2bis che detta disciplina in merito alla regolamentazione degli Enti aventi natura associativa;

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Ferrara, approvato dal Consiglio Direttivo del 27 ottobre 2022, a valere per il triennio 2023-2025;

VISTO il vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance di Ente e la scheda di performance organizzativa di Ente per il 2025

#### PREMETTONO QUANTO SEGUE

L'allegata intesa disciplina il finanziamento e l'erogazione dei compensi incentivanti ed indennità da corrispondere al personale dipendente dell'Automobile Club Ferrara per il periodo 1/1/2025 – 31/12/2025;

A termini della vigente normativa viene costituito il fondo unico di Ente, denominato "Fondo risorse decentrate", per i trattamenti accessori del personale, prioritariamente finalizzato a finanziare il miglioramento in termini di efficienza ed efficacia della amministrazione, per erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento della qualità dei servizi, per finanziare gli sviluppi economici del personale, per compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, rischi e disagi.

Ciò premesso le parti CONCORDANO quanto segue:

#### **1. CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente contratto collettivo integrativo si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell'Automobile Club Ferrara, costituito da un'unica risorsa con contratto a tempo pieno e indeterminato, precedentemente di area C e livello economico C3, e attualmente classificato, a termini di vigente CCNL, nell'area dei Funzionari.

#### **2. DISPONIBILITA' FINANZIARIA**

La disponibilità per la corresponsione dei trattamenti previsti dal presente contratto è determinata con riferimento alla normativa prevista dai Contratti Collettivi Nazionali applicabili al presente comparto.

#### **3. COSTITUZIONE DEL "FONDO RISORSE DECENTRATE"**

Preso atto di quanto disposto dall'art. 23 del D.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 - Salario accessorio, dall'art. 76 del CCNL 2016/2018, dall'art. 49 del CCNL 2019/2021 e dall'art.32 del CCNL 2022/2024 con riguardo alla soglia massima del fondo per il trattamento accessorio del personale;

È costituito il 'Fondo Risorse Decentrate' come di seguito specificato:

<b>Componenti costitutive del Fondo art. 49 CCNL 2019/2021</b>	<b>Importi quote</b>
La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascuna amministrazione continua ad essere costituita dalle risorse di cui all'art. 76, commi 2 e 3, del CCNL del 12 febbraio 2018. (art. 76 co.2 CCNL 2016/2018: a decorrere dall'anno 2018, nel Fondo risorse decentrate confluiscono, in un unico importo consolidato, tutte le risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità negli importi determinati per l'anno 2017, come certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis comma 1 del d. lgs. n. 165/2001) art. 76 co.3 CCNL 2016/2018: l'importo di cui al comma 2 è stabilmente incrementato a) degli importi e con le decorrenze di cui agli artt. 89, comma 5; art. 89, comma 5 "A decorrere dal 1/1/2018, il Fondo di cui all'art. 76, comma 3 è incrementato, di un importo pari allo 0,49% del monte salari dell'anno 2015". Monte salari pari ad € 36.439,00	€ 14.000,00  € 178,55
<b>Art. 49 co.2 CCNL 2019/2021</b> A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 18 (Norme di prima applicazione), nella <b>parte stabile</b> di cui al comma 1 è computata anche, senza nuovi o maggiori oneri per l'amministrazione, la quota di risorse necessaria a sostenere integralmente a carico del Fondo l'onere per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 52, comma 4 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) limitatamente a quelle, già a carico dei bilanci delle amministrazioni, ma in precedenza non poste a carico del Fondo risorse decentrate	€ 2.496,13
<b>Art. 49 co. 3 CCNL 2019/2021</b> A decorrere dall'1/1/2021, <b>la parte stabile</b> di cui al comma 1 è inoltre incrementata di un importo annuo lordo, determinato sulla base delle distinte percentuali per tipologia di amministrazione, indicate nella allegata tabella D, da applicarsi al monte salari dell'anno 2018 di ciascuna amministrazione	€ 308,58
<b>Art.32 co. 1 CCNL 2022/2024</b> A decorrere dall'1/1/2024, <b>la parte stabile</b> del Fondo di cui all'art. 49 (Fondo risorse decentrate: costituzione) del CCNL 9 maggio 2022 è incrementata di un importo annuo lordo, determinato sulla base delle distinte percentuali per tipologia di amministrazione, indicate nella allegata tabella 7 da applicarsi al monte salari dell'anno 2021 di ciascuna amministrazione, relativo al personale destinatario del presente CCNL.	€ 416,81
<b>Art. 49 co. 7 CCNL 2019/2021</b> <b>Tra le risorse variabili</b> di cui al comma 4, nel rispetto del complessivo limite di spesa di cui all'art. 23 comma 2 del d. lgs. n. 75/2017, è ricompresa anche l'eventuale quota non erogata delle risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario non utilizzate risultanti a consuntivo, limitatamente all'anno di riferimento, in cui si è verificato l'avanzo.	€ 900,00 ( stimato )
<b>Art. 32 co 2 CCNL 2022/2024</b> Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del disegno di legge di bilancio 2025 presentato dal Governo al Parlamento (atto Camera n. 2112) e subordinatamente alla sua approvazione ed entrata in vigore, nella parte variabile del Fondo di cui al comma 1 confluiscono anche, con la decorrenza prevista dalla citata norma di legge, risorse stanziare dalle amministrazioni, a carico dei rispettivi bilanci, in misura non superiore allo 0,22% del monte salari di cui al comma 1.	€ 71,64
<b>Totale risorse</b>	<b>€ 18.371,71</b>
Decurtazione compenso straordinario art.77 CCNL 2016/2018 Media dello stanziamento dei tre anni: 2016 € 2.800, 2017 € 2.800, 2018 € 3.244	€ 2.948,00 -
- Decurtazione indennità di Ente (art.50 CCNL 2019/2021)	€ 1.689,96 -
<b>Totale Fondo</b>	<b>€ 13.733,75</b>
<b>Totale Risorse aventi carattere di certezza e stabilità</b>	<b>€ 14.000,00</b>
<b>Totale altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</b>	<b>€ 3.400,07</b>
<b>Totale altri incrementi di natura variabile</b>	<b>€ 971,64</b>
<b>Totale riduzioni</b>	<b>€ - 4.637,96</b>
<b>Totale risorse Fondo sottoposte a certificazione - Anno 2025</b>	<b>€ 13.733,75</b>

Il Fondo di Ente per i trattamenti accessori del personale ricompreso nelle Aree A, B, C è determinato pertanto nell'importo complessivo di **euro 13.733,75**.

TOTALE FONDO	Euro 13.733,75
--------------	----------------

#### 4. DISCIPLINA DELL'INDENNITÀ DI ENTE

L'indennità di Ente era stata istituita dall'art.26 del CCNL 2002/2005 in un importo differenziato per il personale delle aree A, B, C, con carattere di generalità, natura fissa e ricorrente.

La nuova struttura della retribuzione, fissata dall'art.52 del CCNL 2019-2021 ha ridotto l'indennità di Ente e ne ha determinato la natura di voce retributiva e non più accessoria, con decorrenza dal 01.11.2022. Pertanto il fondo 2025 non l'ha erogata.

#### 5. UTILIZZO DEL FONDO DI ENTE PER I TRATTAMENTI ACCESSORI DEL PERSONALE - "FONDO RISORSE DECENTRATE"

Preso atto di quanto disposto dall'art. 33 del CCNL-Funzioni Centrali 2022/2024 con riguardo all'utilizzo delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa:

DESCRIZIONE	%	IMPORTO
Risorse non disponibili: differenziale stipendiale	18%	Euro 2.496
Risorse non disponibili: accantonamento ex art.35 c.4 CCNL 1.10.07	1%	Euro 119
Risorse non disponibili: differenziale stipendiale per progressione economica in area	16%	Euro 2.250
<b>Totale risorse non disponibili</b>	<b>35%</b>	<b>Euro 4.865</b>
Risorse disponibili: Compensi diretti ad incentivare la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi	57%	Euro 7.768
Risorse disponibili: compensi di cui all'art. 32 c. 2 alinea 5 CCNL 16 febbraio 1999 (indennità di rischio)	8%	Euro 1.100
<b>Totale risorse disponibili</b>	<b>65%</b>	<b>Euro 8.868</b>
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>	<b>Euro 13.733</b>

##### 5.1 Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi - Trattamento economico correlato alla performance organizzativa ed individuale

Il fondo è finalizzato a finanziare l'erogazione di trattamenti accessori diretti alla realizzazione di piani e progetti per il miglioramento dell'efficienza e della produttività dei servizi istituzionali definiti e calibrati, per l'anno 2025, in coerenza con il sistema di programmazione, misurazione e valutazione della performance adottato dall'Ente.

L'ammontare della presente quota di fondo è di **euro 7.768,00**

L'erogazione dei citati fondi sarà correlata ad obiettivi da conseguire in specifici settori e secondo i

seguenti parametri:

### **Area segreteria/amministrazione/contabilità**

- obiettivo A – Performance individuale: supporto alla Direzione nelle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi come da scheda di performance organizzativa dell'AC, integrata dall'obiettivo relativo ai tempi di pagamento delle transazioni commerciali **€ 5.438,00**

- ❖ Produzione tessere 2025
- ❖ Produzione fidelizzata
- ❖ Completezza delle informazioni
- ❖ Club ACI storico
- ❖ Tempi medi di pagamento delle fatture commerciali

- obiettivo B – Performance Organizzativa: valutazione delle capacità e comportamenti professionali ed organizzativi come da declaratoria delle competenze di area **€ 2.330,00**

### **5.2 Indennità di rischio (art. 32 c. 2, alinea 5 CCNL 16 febbraio 1999)**

I compensi sono finalizzati alla remunerazione di compiti che comportano rischi ed onerosità o disagi particolarmente rilevanti con esclusivo riferimento all'effettivo svolgimento delle attività individuate.

Lo stanziamento complessivo è di **euro 1.100,00**

Si conviene di riconoscere le seguenti indennità di servizio con i relativi importi giornalieri:

- Maneggio valori sportello interno **€ 3,62 giornalieri**
- Trasporto valori: **€ 3,62 giornalieri**

Le suddette indennità saranno riconosciute al personale assegnato all'esercizio delle mansioni sopracitate in via permanente e continuativa.

### **6. VERIFICA DEI RISULTATI**

Il grado di realizzazione degli obiettivi di performance organizzativa e individuale è rilevato dai report e documentazione prodotti dall'Amministrazione entro il 31 marzo 2026.

Eventuali situazioni di criticità di tipo eccezionale saranno segnalate e documentate dal Direttore dell'AC.

### **7. CRITERI E MODALITA' DI EROGAZIONE**

I compensi incentivanti sono corrisposti in quote annuali, sulla base della verifica dello stato di raggiungimento degli obiettivi.

Il saldo è erogato entro il quarto mese dell'anno successivo a quello di riferimento previa verifica della realizzazione degli obiettivi previsti nel presente CCI.

Ai fini della corresponsione dei compensi di cui si tratta si tiene conto delle presenze incentivanti.

In caso di parziale utilizzo degli stanziamenti destinati agli altri utilizzi del fondo, il relativo residuo incrementa la quota destinata ai compensi incentivanti.

Eventuali residui nei budget si redistribuiscono uniformemente sugli altri budget all'interno dell'area di appartenenza degli stessi.

Il controllo delle compatibilità dei costi del presente accordo con i vincoli di bilancio sarà effettuato ai sensi dell'art. 40 bis comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dal Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente.

Letto, confermato e sottoscritto in Ferrara, lì 18 novembre 2025.

La Delegazione di parte pubblica  
Automobile Club Ferrara

Il Direttore  
F.to *Dott.ssa Rosanella Maranini*

Le Delegazioni Sindacali

C.I.S.L./FP  
F.to *Kevin Ponzoli*